



Manuale istruttoria di pagamento PARTE GENERALE

Misure 10, 11 e 13

Misura 214

Misura 215

Misura 221

Misura 223

Domanda Unica

Adottato con decreto n. 139 del 25.11.2015

*Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
Via Tommaseo, 67 - 35131 PADOVA - CF 90098670277*



INDICE

INTRODUZIONE.....	3
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO.....	4
CONTROLLI.....	11
REQUISITI PARTICOLARI.....	15
GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI.....	20
SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI.....	20
DEFINIZIONI E SIGLE.....	22



INTRODUZIONE

Il presente manuale descrive gli elementi dell'istruttoria di pagamento e ne individua le modalità di verifica. Le definizioni degli strumenti e delle modalità di attuazione delle correttive saranno oggetto di specifico provvedimento.

Negli allegati al presente manuale sono elencati i controlli informatici e gli effetti dei medesimi sulle domande presentate.



SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 il “sistema di controllo e sanzioni” che viene istituito dallo Stato membro comprende l’esecuzione di controlli amministrativi sistematici di tutte le domande di aiuto e pagamento. Tale sistema è completato dai controlli in loco.

Forza maggiore e circostanze eccezionali (articolo 4, regolamento (UE) n. 640/2014)

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l’impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

S’intende per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- e) un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno.

Affinchè non venga richiesto il rimborso del sostegno, la segnalazione di causa di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati per iscritto all’AVEPA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo.

Qualora la mancata segnalazione riguardi la perdita dei requisiti di ammissibilità, il sostegno è revocato.

Nel caso di accoglimento della causa di forza maggiore e/o circostanza eccezionale, presentata nel rispetto dei tempi previsti, viene comunicato alla ditta richiedente.

Nel caso di non accoglimento viene comunicato alla ditta la motivazione e viene valutata l’eventuale riduzione/revoca del sostegno.

La verifica è di tipo documentale/informatico.

Presentazione tardiva (art. 13, regolamento (UE) n. 640/2014)

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla



Commissione comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile. Questo disposto si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto o il sostegno in questione.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento oltre l'ultimo giorno utile per tale presentazione fissato comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva della domanda unica o della domanda di pagamento. Se, tuttavia, tale data è anteriore o coincide con l'ultimo giorno utile per la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento sono considerate irricevibili oltre tale data.

La verifica è di tipo automatico/informatico.

Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all'aiuto (art. 14, regolamento (UE) n. 640/2014)

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre l'ultimo giorno utile per tale presentazione fissato comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun diritto all'aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

La verifica è di tipo informatico.

Deroghe all'applicazione di sanzioni amministrative (art. 15, regolamento (UE) n. 640/2014)

Le sanzioni amministrative non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.

Tali informazioni, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l'adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Mancata dichiarazione di tutte le superfici (art. 16, regolamento (UE) n. 640/2014)

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica e/o domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per



superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (art. 18, regolamento (UE) n. 640/2014)

Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione (art. 19, regolamento (UE) n. 640/2014)

Se per un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento (art. 28, regolamento (UE) n. 640/2014)

Se la base di calcolo della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione delle riduzioni, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento.

Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ulteriormente ridotta del 10 %.

La sanzione amministrativa calcolata non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016. La sanzione amministrativa calcolata è divisa per 5 e limitata al 20 % dell'importo del pagamento di



inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali (artt. 30, 31 e 32, regolamento (UE) n. 640/2015)

Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l'autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

Se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l'animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali, l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.



Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare, se essa non è superiore al 10 %, o
- b) di due volte la percentuale da determinare, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %.

Se la percentuale determinata è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Per determinare le percentuali, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all'anno di domanda considerato.

Le sanzioni amministrative previste non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge:

- a) il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure
- b) il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi (artt. 35, 36, regolamento (UE) n. 640/2014)

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

- a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale, oppure
- b) se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi, si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno.

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

Qualora in esito alla valutazione generale sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato



integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell'inadempienza in questione.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni (art. 3, regolamento (UE) n. 809/2014)

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Correzione e adeguamento di errori palesi (art. 4, regolamento (UE) n. 809/2014)

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Recupero di importi indebitamente erogati (art. 7, regolamento (UE) n. 809/2014)

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato.

L'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Cessione di aziende (art. 8, regolamento (UE) n. 809/2014)

Si intende per:

a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;



- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- a) entro un termine fissato, il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
- c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno:

- a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;
- c) l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento (art. 15, regolamento (UE) n. 809/2014)

Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

La verifica è di tipo informatico/documentale.



CONTROLLI

Principi generali (art. 24, regolamento (UE) n. 809/2014)

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

Controlli amministrativi (art. 28, regolamento (UE) n. 809/2014)

I controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Verifiche incrociate (art. 29, regolamento (UE) n. 809/2014)

Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

- a) sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie e delle misure di sostegno connesse alla superficie;
- b) sui diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;
- d) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili;
- e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della



stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Elementi dei controlli in loco (art. 37, regolamento (UE) n. 890/2014)

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

I controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.

I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell'ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno.

Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell'attività minima svolta su tali superfici.

I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario.

Misurazione della superficie (art. 38, regolamento (UE) n. 890/2014)

Mentre tutte le parcelle agricole sono soggette a controlli di ammissibilità, l'effettiva misurazione della superficie della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per cui è stata presentata una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, tutte le parcelle agricole sono misurate o sono estrapolate conclusioni dal campione misurato.

La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale.

Ove possibile, l'autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all'articolo 40 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari.

La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile.

La verifica è di tipo informatico/in loco.



Verifica delle condizioni di ammissibilità (art. 39, regolamento (UE) n. 890/2014)

L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, il coefficiente di riduzione può essere applicato, se del caso, per la superficie ammissibile misurata. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione della medesima fra i singoli beneficiari proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.

Gli elementi caratteristici del paesaggio dichiarati dai beneficiari come area di interesse ecologico che non sono compresi nella superficie ammissibile sono verificati sulla base degli stessi principi applicabili alla superficie ammissibile.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Controlli effettuati mediante telerilevamento (art. 40, regolamento (UE) n. 890/2014)

Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l'autorità competente:

- a) provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;
- b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera considerata soddisfacente dall'autorità competente;
- c) effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;
- d) adotta misure alternative per misurare la superficie, in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, di tutte le parcelle non oggetto di immagini.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali

Controlli in loco (art. 42, regolamento (UE) n. 809/2014)

I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

I controlli in loco verificano inoltre:

- a) l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;



b) che i bovini o gli ovini/i caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

Controlli amministrativi (art. 48, regolamento (UE) n. 809/2014)

Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare;
- e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

La verifica è di tipo informatico/in loco.



REQUISITI PARTICOLARI

Attività agricola (art. 4, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Si intende:

- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
- iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

La verifica è di tipo informatico/in loco.

NOTA BENE:

PASCOLAMENTO

Sulle superfici agricole per le quali è stato dichiarato il pascolamento, deve essere dimostrato che sia stata pascolata e che venga rispettato il carico previsto.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Agricoltore in attività (art. 9, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Non sono concessi pagamenti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita.

Non sono concessi altresì pagamenti a persone fisiche o giuridiche che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Una persona o un'associazione di persone è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

- a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è pari almeno al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
- c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di una attività agricola.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti (art. 10, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

- a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 100 EUR;
- b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti è inferiore a un ettaro.

La verifica è di tipo informatico.

Riduzione dei pagamenti (art. 11, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Gli stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere ad un agricoltore per un dato anno civile di almeno il 5% per la parte dell'importo al di sopra di 150.000 euro.

Prima di applicare la riduzione, gli Stati membri possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile



precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore, in un dato anno civile.

In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Guadagno insperato (art. 28, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Uno Stato membro può stabilire, sulla base di criteri oggettivi, che in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato debba essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima; e
- b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (art. 43, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti.

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

3. Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche agricole benefiche.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Pagamento per i giovani agricoltori (art. 50, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie.

Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie e
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.



Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Sostegno accoppiato facoltativo (art. 52, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

In deroga, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:

- a) al 31 dicembre 2014, hanno diritti all'aiuto concessi a norma di precedenti regolamenti e
- b) non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

Regime per i piccoli agricoltori (art. 61, regolamento (UE) n. 1307/2013)

Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche.

Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime per i piccoli agricoltori.

La verifica è di tipo informatico/documentale.

Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28, regolamento (UE) n. 1305/2013)

I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Gli impegni assunti hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

Nel calcolare i pagamenti, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento.

La verifica è di tipo informatico/in loco.



NOTA BENE

“Gestione agrocompatibile delle superfici agricole”

Per accedere ai benefici, per lo specifico intervento IMA3 della sottomisura 21413, l'azienda deve inoltrare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, copia dell'attestazione del consorzio di bonifica che attesti l'assenza di irrigazione strutturata.

Inoltre, per aderire all'alternativa 3 della medesima sottomisura è necessaria l'iscrizione al sistema Web IRRIFRAME entro il 31/05 di ogni anno.

La verifica è di tipo documentale/informatico.

Agricoltura biologica (art. 29, regolamento (UE) n. 1305/2013)

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. DP/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

NOTA BENE

I controlli amministrativi e di ammissibilità relativi alle misure di sostegno per l'agricoltura biologica si svolgono mediante la risoluzione delle seguenti anomalie:

- DT01 (ESITO VERIFICA ATTESTATO BIOLOGICO NEGATIVO)
- AB01 (VERIFICA ALLEVAMENTO BIOLOGICO)

Riportiamo di seguito i controlli richiesti ai fini della risoluzione delle anomalie.

Anomalia DT01

a) **Verifica** delle UTE presenti a fascicolo aziendale: l'UTE interessata in domanda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale; nel caso vi fosse della SAU convenzionale, verificare che tale superficie appartenga ad una UTE non interessata dalla domanda.

b) **Verifica** della congruità SAU

La verifica deve accertare la congruità tra la SAU dichiarata in notifica, la SAU dichiarata nel documento giustificativo (rilasciato conforme a quanto disposto all'Allegato VI del al DM n. 18321



del 9 agosto 2012) ed infine la SAU relativa all'UTE indicata nel campo "Anagrafica" presente in domanda.

Nello svolgere tali verifiche di congruità, nel caso vi fossero discrepanze tra:

- SAU indicata nel "Piano di Utilizzo" della domanda e SAU in Notifica, contattare il CAA o il beneficiario per giustificare tale incongruenza;
- SAU indicata in Notifica e SAU indicata nel Documento Giustificativo, contattare l'Organismo di controllo per giustificare tale incongruenza (a tal proposito si precisa che il Documento Giustificativo ha validità 3 anni dalla data di rilascio e che non tutte le notifiche di variazioni necessitano del rilascio di un nuovo documento giustificativo).

Nello svolgere tali verifiche bisogna tenere in considerazione dell'ultima notifica acquisita precedentemente la presentazione della domanda e, se del caso, di eventuali notifiche di variazioni successive alla presentazione della domanda.

In ogni caso la notifica valida ai fini del controllo di congruità deve essere valida dall'Organismo di controllo mediante rilascio di idoneo Documento Giustificativo.

In caso di ampliamento dell'azienda successivo alla presentazione della domanda, la SAU può essere in parte biologica ed in parte in conversione (a tal proposito si rimanda al manuale per la verifica delle condizioni di ammissibilità).

- a) **Confronto** tra macrousi e colture dichiarate nel Piano Annuale di Produzione (PAP) e nelle colture dichiarate in domanda; nel caso le colture non coincidano procedere a verifica della compatibilità tra macrousi, a tal proposito si precisa che il PAP vegetale prevede i macrousi dichiarati nel piano di utilizzo del fascicolo al momento della presentazione della notifica di attività biologica.

Per quanto concerne la risoluzione della anomalia DT01 procediamo come di seguito:

- esito POSITIVO: se l'istruttoria relativa all'attestazione rilasciata è positiva;
- esito NEGATIVO:
 - in caso di istruttoria negativa per SAU dell'UTE, richiesta in domanda, superiore alla SAU per la stessa UTE presente in notifica/documento giustificativo, inviare la scansione del verbale istruttorio presso l'ufficio Aiuti a Superficie Sviluppo Rurale della Sede Centrale per procedere alla esclusione della domanda ed eventuale recupero delle annualità precedenti;
 - in caso di istruttoria negativa derivante da sanzioni o sospensioni inviare documentazione, tramite scansione, presso l'ufficio Aiuti a Superficie Sviluppo Rurale della Sede Centrale e indicare la superficie per la quale dovrà essere applicata la riduzione del premio ed eventuale sanzione.

Anomalia AB01

- a) **Verifica** PAP zootecnia con indicazione delle UBA impegnate in domanda PSR e confronto con le UBA presenti nel Documento Giustificativo.
- b) **Verifica** rapporto UBA/ettaro (1 UBA/Ha) e procedere come di seguito:
- in caso di rapporto rispettato, in presenza di allevamento biologico, risolvere l'anomalia con esito POSITIVO;
 - in caso di rapporto rispettato, in assenza di allevamento biologico, risolvere con esito NEGATIVO;
 - in caso di rapporto rispettato parzialmente, in presenza di allevamento biologico, comunicare all'ufficio Aiuti a Superficie Sviluppo Rurale della Sede Centrale le UBA ammissibili al fine di liquidare la sola superficie a foraggera rispettata; in tal caso inviare documentazione, verbale istruttorio ed eventuali informazioni aggiuntive a mezzo scansione.

Esclusivamente in questo ultimo caso l'anomalia deve rimanere accesa.



Per entrambe le anomalie è necessario verificare che non vi siano eventuali sanzioni disposte dall'Organismo di Controllo nel precedente Sistema Regionale.

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013)

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La verifica è di tipo informatico/in loco.

NOTA BENE:

ALLEVAMENTO ATTIVO (AL05)

L'allevamento deve essere associato al beneficiario e deve essere attivo ovvero contenere almeno 1 capo/1 UBA dal 1° gennaio dell'anno di campagna.

La verifica è di tipo informatico/documentale.



GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

FEAGA

Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili (disciplina finanziaria). Tale tasso di adattamento si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2.000 euro da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

La verifica è di tipo informatico.

FEASR

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione (divieto di doppio finanziamento).

La verifica è di tipo informatico.

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

La verifica è di tipo documentale/informatico.

Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative (art. 63, regolamento (UE) n. 1306/2013)

Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative. Gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche sono integralmente recuperati.

Non sono imposte sanzioni amministrative:

- a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi
- c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
- d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- e) se l'inadempienza è di scarsa entità;

4. Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

- a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande;



tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;

b) pagamento di un importo calcolato sulla base dell'ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall'inadempienza o entrambi;

c) sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;

d) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne.

Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata.



DEFINIZIONI E SIGLE

Bando: atto formale con cui la Giunta regionale o il Gruppo di azione locale indice l'apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/sottomisura/linea di intervento così come definito nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Il bando indica i criteri di ammissibilità, gli impegni, i criteri di selezione, la focus area di riferimento, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni, le scadenze, i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

Criteri di ammissibilità: criteri in possesso del soggetto che presenta la domanda di aiuto o collegati all'operazione, che consentono di accedere a una delle Misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di selezione: criteri utilizzati per individuare le operazioni migliori, intese come maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di misura e, di conseguenza, a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto alle priorità dell'Unione Europea.

Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno. La domanda si dice:

- individuale quando è presentata da un soggetto che richiede per sé l'accesso all'aiuto previsto in una scheda misura/sottomisura/linea di intervento inserita in un bando;
- collettiva quando è presentata da un soggetto per aderire alla progettazione integrata in nome e per conto di una pluralità di soggetti.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo pagatore per ottenere il pagamento.

Altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

Impegni: rappresentano gli obblighi che il beneficiario deve attuare e/o mantenere per ricevere il pagamento finale.

Misure a superficie o a capo: Sono considerate misure le seguenti misure/linee di intervento: Misure DGR n. 440 del 31 marzo 2015:

- misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali:
 - 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;
 - 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue;
 - 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi;
 - 10.1.4 - Gestione attiva di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli;
 - 10.1.5 - Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti;
 - 10.1.6 - Tutela e incremento degli habitat seminaturali;
 - 10.1.7 - Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi;
- misura 11 - Agricoltura biologica:
 - 11.1.1 - Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica;



- 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica;
- misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:
 - 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana.

Misure [DGR n. 607 del 21 aprile 2015](#):

- 214 e sottomisure:
 - A - Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
 - B - Miglioramento qualità dei suoli
 - C - Agricoltura biologica
 - D - Tutela habitat seminaturali e biodiversità
 - E - Prati stabili, pascoli e prati-pascoli
 - F - Sottomisura biodiversità
 - G - Salvaguardia e miglioramento delle risorse idriche
 - I - Sottomisura gestione agro compatibile delle superfici agricole
- 215 e relative azioni:
 - Azione 1 - Allevamento estensivo di specie ruminanti
 - Azione 4 - Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte

Misure [DGR n. 439 del 31 marzo 2015](#):

- 221 "Primo imboschimento di terreni agricoli"
 - Azione 1 – Boschi permanenti
 - Azione 2 – Fustaie a ciclo lungo
- 223 "Primo imboschimento di terreni non agricoli"
 - Azione 1 – Boschi permanenti
 - Azione 2 – Fustaie a ciclo lungo

Protocollo: forma di registrazione particolare effettuata mediante l'apposito «repertorio delle domande di aiuto e dei documenti di fascicolo aziendale» istituito con decreto del Direttore n. 236 del 29 dicembre 2010.

Trascinamenti: domande di pagamento presentate a seguito di impegni finanziati ai sensi di periodi di programmazione precedenti al 2014-2020.

Unità tecnico economica: *"insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, avente una propria autonomia produttiva"*.

Misura: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2 Reg. (CE) n. 1698/05.

Inadempienza:

- con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;
- con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.



Sistema di identificazione e di registrazione degli animali: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

Marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

Passaporto per gli animali: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Registro: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

Codice di identificazione: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

Misure di sostegno connesse agli animali: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate:

- «animali dichiarati», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
- «detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato.

Misure di sostegno connesse alla superficie: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata.

Uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Superficie determinata: nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco.

Particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.)

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni



comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi

Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, articolo 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs 173/98, articolo 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo.

COD_ANOMALIA	MESSAGGIO_ANOMALIA	DESCRIZIONE CONTROLLO	MISURA
870E	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:0 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO	Il sistema controlla la congruenza tra i ml (mq) di superficie arborea ed i mq di superficie erbacea dichiarati in quadro utilizzi in base al rapporto (es: "1m arb : 5m erb" "1m arb:4m erb"...) previsto per lo specifico intervento. In quadro Utilizzi devono venire inserite particelle con utilizzi arborei e erbacei in misura tale da garantire che il rapporto tra la SOMMA di tutte le superfici arboree inserite per l'intervento e la SOMMA di tutte le superfici erbacee inserite per l'intervento, risulti congruente con quello previsto dallo specifico intervento (es: intervento M, il rapporto deve essere almeno pari a "1m arb : 5m erb")	M10/1/3
871E	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:1 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
872E	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:2 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
873E	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:3 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
874E	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:4 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
875E	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:5 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87M	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:5 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87ME	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:5 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87P0	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:0 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87P1	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:1 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87P2	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:2 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87P3	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:3 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87P4	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:4 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
87P5	INTERVENTO NON E' RISPETTATO IL RAPPORTO 1:5 TRA COMPONENTE ARBOREA E FASCIA ERBACEA PREVISTO		M10/1/3
A00F	MODALITA DI PAGAMENTO ASSENTI IN FASCICOLO		Verifica nel fascicolo aziendale della presenza della modalita di pagamento della domanda (IBAN).
AL05	NESSUN ALLEVAMENTO ATTIVO PER L'AZIENDA	L'applicativo verifica l'assenza di un CODICE ALLEVAMENTO ASL (riferito a BOVINI, EQUINI, OVINI) nella tabella "allevamenti attivi" di fascicolo contenente i dati relativi agli allevamenti che risultano effettivamente attivi.	M13/1/1/ZOO
II11	SOI BOSCHETTI MINORE DI HA	Controllo effettuato nel quadro "interventi". L'applicativo verifica che la superficie determinata per l'intervento indicato (o la somma di più interventi indicati) non sia inferiore al limite minimo di superficie previsto da bando.	M10/1/3
IP10	UTILIZZO (COMUNE SEZ. FOGLIO PART. SUB. UTIL.) INTERVENTO SUPERFICIE NON SANZIONATA MAGGIORE DELLA DIFFERENZA TRA SUPP AMMESSA E SUPP LIQUIDABILE	Verifica per singola particella che la superficie ammessa, sottratta la superficie rinunciata e la superficie liquidabile, sia maggiore della superficie rinunciata	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
IS11	INTERVENTO MANTENIMENTO NO TILLAGE CON SOI MINORE DI HA	Controllo effettuato nel quadro "interventi". L'applicativo verifica che la superficie determinata per l'intervento indicato (o la somma di più interventi indicati) non sia inferiore al limite minimo di superficie previsto da bando.	M10/1/1
IS36	SUP. RINUNCIATA DIVERSA DALLA SOMMA DELLA SUP. RINUNCIATA SANZIONATA E NON SANZIONATA O SUPERFICIE RINUNCIATA NEGATIVA	Verifica che la superficie rinunciata totale sia diversa dalla somma della superficie rinunciata sanzionata e non sanzionata o che la superficie rinunciata totale non sia negativa.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M10/1/7/AC M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
IS44	SUPERFICI AMMISSIBILI DOMANDE PAGAMENTO MINORE SUPERFICI AMMISSIBILI DOMANDA DI RIFERIMENTO	Verifica che la superficie ammissibile della domanda di pagamento non sia minore di quella della domanda di riferimento.	M10/1/3
IS45	METRI LINEARI DOMANDE PAGAMENTO MINORI METRI LINEARI DOMANDA DI RIFERIMENTO	Verifica che i metri lineari della domanda di pagamento non siano inferiori a quelli della domanda di riferimento.	M10/1/3
IS46	NUM CAPI SPECIFICI DOMANDE PAGAMENTO MINORI NUM CAPI SPECIFICI DOMANDA DI RIFERIMENTO	Verifica che il numero di capi specifici della domanda di pagamento non sia minore di quelli della domanda di riferimento.	M10/1/7/AC
LI01	FASCICOLO CHIUSO/CESSATO	Verifica della congruenza tra i dati identificativi del soggetto e il fascicolo corrispondente.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M10/1/7/AC M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
LI10	UBA IMPEGNATE INFERIORI A	L'applicativo verifica che nel quadro "Capi specifici" le UBA complessivamente accertate per la specie Bovini sia almeno pari a 1.	M10/1/7/AC
LI11	UBA IMPEGNATE INFERIORI A	L'applicativo verifica che nel quadro "Capi specifici" le UBA complessivamente accertate per la specie Ovini sia almeno pari a 1.	M10/1/7/AC
LI12	UBA IMPEGNATE INFERIORI A	L'applicativo verifica che nel quadro "Capi specifici" le UBA complessivamente accertate per la specie Equini sia almeno pari a 1.	M10/1/7/AC
P254	PARTICELLA (PROV. COMUNE SEZ. FOGLIO PART. SUB.) ASSENZA USO DEL SUOLO/ESITI DI LAVORAZIONI	Verifica della completezza della lavorazione grafica della particella.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M10/1/7/AC M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
P301	PARTICELLA (PROV. COMUNE SEZ. FOGLIO PART. SUB.) SENZA RISCANTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS)	Verifica della presenza della grafica della particella impegnata in Regione.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M10/1/7/AC M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
P361	PARTICELLA (PROV. COMUNE SEZ. FOGLIO PART. SUB. INT. UTIL. COLT. VAR.) CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE. NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE	Verifica della congruenza della superficie ammissibile GIS con la superficie richiesta tra tutte le domande del settore impegnate in Regione.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
P362	PARTICELLA (PROV. COMUNE SEZ. FOGLIO PART. SUB. INT. UTIL. COLT. VAR.) NELL'AMBITO DI UNA DOMANDA, CON UNA SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE	Verifica della congruenza per singola particella della superficie ammissibile GIS con la superficie richiesta nella stessa domanda impegnata in Regione.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
P542	PARTICELLA (PROV. COMUNE SEZ. FOGLIO PART. SUB.) IN "SUPERO" NELLA STESSA DOMANDA	Verifica della congruenza tra superficie richiesta e superficie catastale per la singola particella nella stessa domanda.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M10/1/7/AC M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
P552	PARTICELLA (PROV. COMUNE SEZ. FOGLIO PART. SUB.) IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE	Verifica della congruenza tra superficie richiesta e superficie catastale (tra le domande dello stesso settore).	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
1S12	SOI TOTALE SUPERIORE AL % DELLA SAT	Superficie oggetto di impegno (SOI) massima: 20% della superficie totale dell'UTE.	M10/1/3
S12I	SOI SIEPI/FASCIA TAMPONE SUPERIORE AL % DELLA SAT	Verifica che la SOI massima non superi il 20% della superficie totale dell'UTE.	M10/1/3

S112	SOI BOSCHETTI SUPERIORE AL % DELLA SAT	Verifica che la SOI massima non superi il 20% della superficie totale dell'UTE.	M10/1/3 M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1
SI02	INTERVENTO PARTICELLA (), SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. NON IN VENETO	Verifica che le superfici dell'UTE impegnate per l'intervento non siano localizzate al di fuori del territorio regionale.	M10/1/1 M11/2/1 M11/1/1 M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI11	INTERVENTO INTRODUZIONE NOTILLAGE CON SOI MINORE DI HA SOI MINORE DI HA	Controllo effettuato nel quadro "interventi". L'applicativo verifica che la superficie determinata per l'intervento indicato (o la somma di più interventi indicati) non sia inferiore al limite minimo di superficie previsto da bando.	M10/1/1 M11/2/1 M11/1/1 M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI25	INTERVENTO PARTICELLA (), SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. CULTURA NON COMPATIBILE	Verifica la compatibilità della coltura per singolo intervento.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI27	UTILIZZO (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. , UTIL. , COLT. , VAR.) CON SUPERO DI IMPEGNO TRA AZIONI/INTERVENTI DIVERSI	Viene verificato, qualora lo stesso utilizzo della medesima particella risulti impegnato in più interventi, che la superficie totale impegnata non superi il valore della superficie a disposizione.	M10/1/1 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M10/1/3 M11/2/1 M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI31	OCCORRE ASSOCIARE LE SUPERFICI ALL'INTERVENTO	L'applicativo verifica che ad ogni intervento sia stato associato almeno un terreno (quadro UTILIZZI).	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI54	SUPERFICIE ASSOCIATA ALL'INTERVENTO NON CONGRUENTE CON IL PIANO DI UTILIZZO	L'applicativo verifica che il codice colturale e/o la superficie della particella impegnata corrispondano al codice e/o alla superficie indicati nel piano di utilizzo presente a fascicolo della campagna in corso.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI56	INTERVENTO PARTICELLA (), SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. IN ZONA NON ELEGGIBILE INTERVENTO PARTICELLA (), SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. IN ZONA O PARTICELLA NON ELEGGIBILE	L'applicativo verifica che la particella oggetto di impegno ricada nell'ambito regionale o comunque previsto da Bando. NB: per M10/1/1, intervento NT2 "mantenimento no tillage", sono eleggibili solo le particelle già finanziate con misura 21411 del PSR 2007-2013.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI62	SOI MINORE DEL 25 % DELLA SUPERFICIE SEMINATIVA AZIENDALE	Controllo effettuato nel quadro "interventi". L'applicativo verifica che la SOI sia pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale.	M10/1/1
SI70	METRI LINEARI INTERVENTO MAGGIORI METRI LINEARI ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA	Verifica che i metri lineari del passo istruttorio di pagamento non sia maggiore del passo ammissibilità della domanda.	M10/1/3 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI74	MANCANZA REQUISITO DI AGRICOLTORE ATTIVO NELL'ANNO DELLA DOMANDA:	L'applicativo verifica la presenza dello "Status di Agricoltore attivo" per l'anno della domanda.	M10/1/1 M10/1/3 M10/1/4 M11/1/1 M11/2/1 M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI82	ATTUALMENTE L'IMPORTO PREMIO UNITARIO ASSOCIATO ALL'INTERVENTO RISULTA PARI A ZERO: VALUTARE SE IN CORSO PAGAMENTO GREENING DU O SE L'INTERVENTO NON E' CONGRUENTE IN QUANTO IN DU NON C'E' GREENING	L'applicativo avvisa della presenza di incongruenze tra interventi EFA e informazioni relative all'eventuale pagamento greening in domanda unica.	M10/1/3
SI83	INSERITI INTERVENTI DI TIPO EFA IN PRESENZA DI DOMANDA UNICA SENZA GREENING	L'applicativo verifica se esiste, per il CUAA del richiedente e l'anno della campagna della domanda, una domanda DU protocollata e non rinunciata che non è soggetta a greening. In questo caso allora non possono essere inseriti interventi di tipo EFA.	M10/1/3
SI84	INTERVENTO PARTICELLA (COMUNE , FOGLIO , SEZ. , PART. , SUB.) CON EFA NON CORRISPONDENTE IN DOMANDA UNICA	L'applicativo verifica, in caso esista una domanda DU protocollata e non rinunciata che risulti oggetto di pagamento greening. In questo caso, per ogni utilizzo di ciascun intervento EFA corrisponda con il tipo EFA previsto in DU.	M10/1/3
SI85	SOI FORAGGERA MAGGIORE 30% DELLA SAU O SOI FORAGGERA OLTRE 15 HA, RAPPORTO UBA ALLEVATE/SOI FORAGGERA (UBA PER ETTARO) NON CORRETTO	L'applicativo verifica che, quando la SOI FORAGGERA è MAGGIORE 30% DELLA SAU O quando la SOI FORAGGERA è OLTRE 15 HA, il rapporto tra UBA allevate (indicate nel quadro Capi allevati) su SOI foraggera sia rispettato (1UBA/ha).	M11/2/1 M11/1/1
SI86	INTERVENTO : ML O MQ DICHIARATI NON CONGRUENTI CON MQ IMPEGNATI NEL QUADRO UTILIZZI	Il sistema controlla la congruenza tra i ml (mq) di superficie arborea dichiarati in quadro interventi e la somma dei mq arborei all'interno del quadro utilizzi	M10/1/3
SI88	IN CASO DI RICHIESTA DI FORMAZIONI PLURIFILARE E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN INTERVENTO TRA P5 O P5E (MODULO BASE)	Il sistema controlla che, SE inserito almeno uno fra gli INTERVENTI PLURIFILARE (P4,P3,P2,P1,P0 ; P4E,P3E,P2E,P1E,P0E) sia PRESENTE ALMENO UN INTERVENTO MODULO BASE (P5 o P5E).	M10/1/3
SS11	INTERVENTO MINIMA LAVORAZIONE CON SOI MINORE DI HA INTERVENTO PR CON SOI MINORE DI HA SOI SIEPI/FASCIA TAMPONE MINORE DI HA INTERVENTO PP CON SOI MINORE DI HA	Controllo effettuato nel quadro "interventi". L'applicativo verifica che la superficie determinata per l'intervento indicato (o la somma di più interventi indicati) non sia inferiore al limite minimo di superficie previsto da bando.	M10/1/1 M10/1/4 M10/1/3 M10/1/4
P200			tutte le misure tranne M1017AC
P994			tutte le misure tranne M1017AC
SI77	AUTO MEDIO INFERIORE A	L'applicativo verifica se l'aiuto medio della domanda risulta inferiore a 25 euro.	M13/1/1/ZOO M13/1/1/ALTRE M13/1/1/ZOO
SI79	PREMIO RICHIESTO O AMMESSO MINORE DI 250 EURO	L'applicativo verifica se il premio calcolato risulta inferiore a 250 euro.	M13/1/1/ALTRE M11/1/1
DT01	ESITO VERIFICA ATTESTATO BIOLOGICO NEGATIVO	L'anomalia evidenzia che la verifica relativa agli adempimenti per l'attestato biologico ha un esito negativo	M11/1/1 M11/2/1
AB01	VERIFICA ALLEVAMENTO BIOLOGICO	L'anomalia evidenzia che per la domanda esistono superfici foraggere per le quali è necessario effettuare la verifica della presenza di allevamenti biologici commisurati ai limiti previsti da bando.	M11/1/1 M11/2/1

COD_ANOMALIA	MESSAGGIO_ANOMALIA	DESCRIZIONE CONTROLLO	MISURA
A00F	MODALITA DI PAGAMENTO ASSENTI IN FASCICOLO	Verifica nel fascicolo aziendale della presenza della modalit� di pagamento della domanda (IBAN).	214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
			214/C/1/0
			214/C/2/0
			214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
			214/F/1/0
			214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/I/3/0
215/0/1/0			
215/0/4/0			
IP09	NUMERO DI CAPI PER RAZZA DIVERSO DA QUELLO DELLA DOMANDA DI RIFERIMENTO	Verifica della congruenza del numero dei capi per razza con quelli dichiarati nella domanda di riferimento	214/F/1/0
IP10	UTILIZZO (COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. , UTIL.) INTERVENTO SUPERFICIE NON SANZIONATA MAGGIORE DELLA DIFFERENZA TRA SUPF AMMESSA E SUPF LIQUIDABILE	Verifica per singola particella che la superficie ammessa, sottratte la superficie rinunciata e la superficie liquidabile, sia maggiore della superficie rinunciata	214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
			214/C/1/0
			214/C/2/0
			214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
			214/F/1/0
			214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/I/3/0
215/0/1/0			
IS36	SUP. RINUNCIATA DIVERSA DALLA SOMMA DELLA SUP. RINUNCIATA SANZIONATA E NON SANZIONATA O SUPERFICIE RINUNCIATA NEGATIVA	Verifica che la superficie rinunciata totale sia diversa dalla somma della superficie rinunciata sanzionata e non sanzionata o che la superficie rinunciata totale non sia negativa.	214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
			214/C/1/0
			214/C/2/0
			214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
			214/F/1/0
			214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/I/3/0
215/0/1/0			
IS44	SUPERFICI AMMISSIBILI DOMANDE PAGAMENTO MINORE SUPERFICI AMMISSIBILI DOMANDA DI RIFERIMENTO	Verifica che la superficie ammissibile della domanda di pagamento non sia minore di quella della domanda di riferimento.	214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA

IS45	METRI LINEARI DOMANDE PAGAMENTO MINORI METRI LINEARI DOMANDA DI RIFERIMENTO	Verifica che i metri lineari della domanda di pagamento non siano inferiori a quelli della domanda di riferimento.	214/A/0/0	
			214/A/0/216	
			214/A/0/PIA	
IS46	NUM CAPI SPECIFICI DOMANDE PAGAMENTO MINORI NUM CAPI SPECIFICI DOMANDA DI RIFERIMENTO	Verifica che il numero di capi specifici della domanda di pagamento non sia minore di quelli della domanda di riferimento.	214/F/1/0	
			215/0/1/0	
			215/0/4/0	
LI01	SOGGETTO NON TROVATO O FASCICOLO CHIUSO/CESSATO	Verifica della congruenza tra i dati identificativi del soggetto e il fascicolo corrispondente.	214/A/0/0	
			214/A/0/216	
			214/A/0/PIA	
			214/B/0/0	
			214/C/1/0	
			214/C/2/0	
			214/D/0/0	
			214/E/0/M	
			214/E/0/P	
			214/F/1/0	
			214/G/0/0	
			214/I/1/0	
			214/I/2/0	
			214/I/3/0	
215/0/1/0				
215/0/4/0				
LI10	SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/C/1/0	
			214/C/2/0	
			214/G/0/0	
			214/I/1/0	
			214/I/2/0	
			214/I/3/0	
	UBA IMPEGNATE INFERIORI A	L'applicativo verifica che le UBA determinate in domanda non sia inferiore ai limiti previsti da bando.	214/F/1/0	
LI11	INTERVENTO A4 CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda per ciascun intervento non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/A/0/0	
			214/A/0/216	
			214/A/0/PIA	
	INTERVENTO B1 CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda per ciascun intervento non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/B/0/0	
	INTERVENTO E1M CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda per ciascun intervento non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/E/0/M	
	INTERVENTO E1P CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda per ciascun intervento non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/E/0/P	
	UBA IMPEGNATE INFERIORI A	Verifica che le UBA determinate in domanda per ciascun intervento non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/F/1/0	
LI12	INTERVENTO E2M CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda considerata come somma tra gli interventi non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/E/0/M	
	INTERVENTO E2P CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda considerata come somma tra gli interventi non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/E/0/P	
		SOMMA INTERVENTI CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda considerata come somma tra gli interventi non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/A/0/0
				214/A/0/216
			214/A/0/PIA	
	UBA IMPEGNATE INFERIORI A	Verifica che le UBA determinate in domanda considerate come somma tra gli interventi non siano inferiori ai limiti previsti da bando	214/F/1/0	
LI13	INTERVENTO E3M CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda considerata come somma tra gli interventi non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/E/0/M	
			214/A/0/0	
		SOMMA INTERVENTI CON SOI MINORE DI HA	Verifica che la SOI determinata in domanda considerata come somma tra gli interventi non sia inferiore ai limiti previsti da bando	214/A/0/216
			214/A/0/PIA	
			214/A/0/0	
			214/A/0/216	
			214/A/0/PIA	

P254	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB.) ASSENZA USO DEL SUOLO/ESITI DI LAVORAZIONI	Verifica della completezza della lavorazione grafica della particella.	214/B/0/0
			214/C/1/0
			214/C/2/0
			214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
			214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/I/3/0
P301	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB.) SENZA RISCONTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS)	Verifica della presenza della grafica della particella impegnata in Regione.	215/0/1/0
			214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
			214/C/1/0
			214/C/2/0
			214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
P361	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. , INT. , UTIL. , COLT. , VAR.) CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE	Verifica della congruenza della superficie ammissibile GIS con la superficie richiesta tra tutte le domande del settore impegnate in Regione.	214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/I/3/0
			215/0/1/0
			214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
			214/C/1/0
214/C/2/0			
P362	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. , INT. , UTIL. , COLT. , VAR.) . NELL'AMBITO DI UNA DOMANDA, CON UNA SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE	Verifica della congruenza per singola particella della superficie ammissibile GIS con la superficie richiesta nella stessa domanda impegnata in Regione.	214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
			214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
214/C/1/0			
214/C/2/0			
214/D/0/0			
214/E/0/M			
214/E/0/P			
214/G/0/0			
214/I/1/0			
214/I/2/0			

			214/I/3/0
			215/0/1/0
			214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
			214/C/1/0
			214/C/2/0
			214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
			214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/I/3/0
			215/0/1/0
			214/A/0/0
			214/A/0/216
			214/A/0/PIA
			214/B/0/0
			214/C/1/0
			214/C/2/0
			214/D/0/0
			214/E/0/M
			214/E/0/P
			214/G/0/0
			214/I/1/0
			214/I/2/0
			214/I/3/0
			215/0/1/0
PR11	IL SOGGETTO HA PRESENTATO 214 EM E 215 AZ. 1 VERIFICARE SE HA TERRENI IMPEGNATE IN ENTRAMBE	Verifica che le superfici impegnate nella misura 215 azione 1 non siano impegnate nella 214EM	214/E/0/M 215/0/1/0
PR26	MANCATO RISPETTO DEL RAPPORTO CAPI IMPEGNATI / SOI FORAGGERA	Verifica il corretto rispetto del rapporto tra i capi determinati in domanda e la SOI foraggera determinata secondo limiti previsti da bando	215/0/1/0
SI11	SOI MINORE DI HA	Controllo effettuato nel quadro "interventi". L'applicativo verifica che la superficie determinata per l'intervento indicato (o la somma di più interventi indicati) non sia inferiore al limite minimo di superficie previsto da bando.	214/D/0/0
SI18	RAPPORTO UBA ALLEVATE/SOI FORAGGERA (UBA PER ETTARO) NON CORRETTO	Verifica il corretto rispetto del rapporto tra le UBA determinate in domanda e la SOI foraggera determinata secondo limiti previsti da bando	214/C/1/0 214/C/2/0
SI70	METRI LINEARI INTERVENTO MAGGIORI METRI LINEARI ISTRUTTORIA PAGAMENTO PRECEDENTE	Verifica che i metri lineari della domanda di pagamento non siano maggiori ai metri lineari del passo istruttoria di pagamento dell'anno precedente	214/A/0/0 214/A/0/216 214/A/0/PIA
P200	XXXX	XXXX	tutte le misure tranne M1017AC
P994	XXXX	XXXX	tutte le misure tranne M1017AC

COD_ANOMALIA	MESSAGGIO_ANOMALIA	DESCRIZIONE CONTROLLO	MISURA
A00F	MODALITA DI PAGAMENTO ASSENTI IN FASCICOLO	Verifica nel fascicolo aziendale della presenza della modalità di pagamento della domanda (IBAN).	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
IP10	UTILIZZO (COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. , UTIL.) INTERVENTO SUPERFICIE NON SANZIONATA MAGGIORE DELLA DIFFERENZA TRA SUPF AMMESSA E SUPF LIQUIDABILE	Verifica per singola particella che la superficie ammessa, sottratte la superficie rinunciata e la superficie liquidabile, sia maggiore della superficie rinunciata	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
IS36	SUP. RINUNCIATA DIVERSA DALLA SOMMA DELLA SUP. RINUNCIATA SANZIONATA E NON SANZIONATA O SUPERFICIE RINUNCIATA NEGATIVA	Verifica che la superficie rinunciata totale sia diversa dalla somma della superficie rinunciata sanzionata e non sanzionata o che la superficie rinunciata totale non sia negativa	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
LI01	SOGGETTO NON TROVATO O FASCICOLO CHIUSO/CESSATO	Verifica della congruenza tra i dati identificativi del soggetto e il fascicolo corrispondente.	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
LI10	INTERVENTO AZIONE 1 CON SOI MINORE DI 1 HA	Verifica che la SOI determinata in domanda non sia inferiore ai limiti previsti da bando	221/0/1
LI11	INTERVENTO AZIONE 2 CON SOI MINORE DI 1 HA	Verifica che la SOI determinata in domanda non sia inferiore ai limiti previsti da bando	221/0/2 223/0/2
P254	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB.) ASSENZA USO DEL SUOLO/ESITI DI LAVORAZIONI	Verifica della completezza della lavorazione grafica della particella.	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
P301	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB.) SENZA RISCONTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS)	Verifica della presenza della grafica della particella impegnata in Regione.	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
P361	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. , INT. , UTIL. , COLT. , VAR.) CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE	Verifica della congruenza della superficie ammissibile GIS con la superficie richiesta tra tutte le domande del settore impegnate in Regione.	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
P362	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB. , INT. , UTIL. , COLT. , VAR.), NELL'AMBITO DI UNA DOMANDA, CON UNA SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE	Verifica della congruenza per singola particella della superficie ammissibile GIS con la superficie richiesta nella stessa domanda impegnata in Regione.	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
P542	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB.) IN "SUPERO" NELLA STESSA DOMANDA	Verifica della congruenza tra superficie richiesta e superficie catastale per la singola particella nella stessa domanda.	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
P552	PARTICELLA (PROV. COMUNE , SEZ. , FOGLIO , PART. , SUB.) IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE	Verifica della congruenza tra superficie richiesta e superficie catastale (tra le domande dello stesso settore).	221/0/1
			221/0/2
			223/0/1
			223/0/2
			225/0/2

CODICI DI CONTROLLO					EFFETTO SULLA DOMANDA UNICA				INTERVENTO	
0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Origine	Competenza	Codice	Valore	Tipo anomalia	Descrizione anomalia	Descrizione della sanzione	Penalità	Effetto anomalia nel calcolo tecnico SOP	Correggibile / non correggibile	Competenza coniazione
OP	SDS	BL01		G	AZIENDA BLOCCATA PER PRODUTTORE DECEDUTO	blocca la domanda				
OP	SETTORE SUPPORTO SISTEMA INTEGRATO GESTIONE E CONTROLLO	C30	1	P	PARTICELLA SENZA RISCONTRO NELLA GRAFICA (GIS)	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI	CAA/SUA
OP	SDS	C36	1	P	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE RILEVATA COME AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICHIARATI	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO/INTERVENTO, CON SANZIONE	SI	CAA/SUA
OP	SDS	C55	2	P	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI	CAA/SUA
OP	SDS	CTR		W	AZIENDA BLOCCATA PER MOTIVI PROCEDIMENTALI	blocca la domanda			SI	SDS
OP	SDS		1	D	DATA DI PROTOCOLLO DELLA DOMANDA UNICA SUCCESSIVA ALLA DATA DI SCADENZA MA ENTRO LA DATA DI ULTIMA PRESENTAZIONE	decurtazione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (fino a 25 gg di calendario)				
OP	SDS	P200	1	P	DOMANDA CON SUPERFICIE A PREMIO INFERIORE A 0,02 HA	blocca i premi richiesti per superficie	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO/INTERVENTO, CON SANZIONE		
OP	SDS			F	ASSENZA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI PAGAMENTO	blocca la domanda				
OP	SDS	P046		P	PARTICELLA INTERSSATA DA PASCOLI MAGRI. MANCATO RISCONTRO DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PASCOLAMENTO	azzerare la superficie ammissibile della particella, incide nel calcolo dello scostamento nell'esito aziendale.			SI	SDS
OP	SDS	PT46		P	PARTICELLA INTERSSATA DA PASCOLI MAGRI, PASCOLATI DA TERZI.	azzerare la superficie ammissibile della particella, incide nel calcolo dello scostamento nell'esito aziendale.			SI	SDS
OP	ST/SDS	P16	1	P	APPEZZAMENTO NON RILEVATO AL CATASTO INFORMATICO	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE		SDS
OP	ST/SDS	P16	3	P	P163-PARTICELLA (PROV. COMUNE, SEZ. , FOGLIO 0, PART. , SUB. 000) SOPPRESSA PRIMA DELLA DATA DI RIFERIMENTO	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI/NO	SDS
OP	SETTORE SUPPORTO SISTEMA INTEGRATO GESTIONE E CONTROLLO	P25	4	P	LAVORAZIONI IN CORSO - ASSENZA USO DEL SUOLO/ESITI DI LAVORAZIONI	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI	SDS
OP	SETTORE SUPPORTO SISTEMA INTEGRATO GESTIONE E CONTROLLO	P30	1	P	PARTICELLA SENZA RISCONTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS)	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI	SDS CAA/SUA
OP	SDS	P36	1	P	PARTICELLA CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICHIARATI, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO/INTERVENTO, CON SANZIONE	SI	CAA/SUA
OP	SETTORE SUPPORTO SISTEMA INTEGRATO GESTIONE E CONTROLLO	P36	2	P	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI UNA DOMANDA, CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICHIARATI	si paga la superficie richiesta riproporzionata in base alla superficie AMMISSIBILE DISPONIBILE	SI	Riproporzionamento dell'ammissibile disponibile in base alla superficie richiesta per utilizzo/intervento, con sanzione	SI	CAA/SUA
OP	SDS	P54	2	P	PARTICELLA IN "SUPERO" NELLA STESSA DOMANDA	Valorizzazione AMMISSIBILE in funzione della CATASTALE, SENZA dare SANZIONE	NO			
OP	SDS	P55	2	P	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI	CAA/SUA
OP	SDS	P63	1	M	PASCOLI MAGRI - CAPI NON RISCONTRATI IN BDN	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI	CAA/SUA
OP	SDS	P63	3	M	PASCOLI MAGRI - MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PASCOLO MAGRO	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE		
OP	ST	P99	4	C	PARTICELLA NON CONDOTTA DALL'AZIENDA ALLA DATA DEL 15/05/2011	blocca la particella - esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	SI	Azzeramento dell'AMMISSIBILE per UTILIZZO, CON SANZIONE	SI	CAA/SUA
OP	SDS			G	QUADRO OBBLIGATORIO NON COMPILATO	blocca la presentazione domanda				
OP	SDS	SIGC		W	ATTENZIONE: DOMANDA IN ATTESA DEL CONTROLLO AGEA - SIGC	blocca la domanda		Nessuna	SI	CAA